



Decisione n. 512 del 1° giugno 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. R. Lener

nella seduta del 18 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 842, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la contestata violazione degli obblighi di corretta esecuzione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo della violazione degli obblighi informativi.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Con ricorso presentato dinanzi all'ACF, il Ricorrente lamenta un danno pari a 7.200,00 euro, per essere stato indotto dall'Intermediario ad acquistare titoli azionari emessi dalla banca al tempo controllante l'Intermediario medesimo, al fine di ottenere la concessione di un mutuo a tasso agevolato e *“promettendo un rendiconto pari al 4% e una pronta liquidità ed omettendo dolosamente i rischi connessi all'acquisto dei titoli”*. In particolare, secondo quanto riportato, il Ricorrente in data 17 luglio 2014, aderendo all'aumento di capitale deliberato dall'allora emittente-

capogruppo, acquistava n. 200 azioni per un totale di 7.200,00 euro, a tal fine avvalendosi della prestazione dei servizi d'investimento dell'Intermediario.

Il Ricorrente rileva, *inter alia*, la nullità e l'annullabilità del contratto di investimento, chiedendo la conseguente ripetizione della somma di 7.200,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Inoltre, eccepisce la violazione degli obblighi informativi, chiedendo il risarcimento del danno quantificato nuovamente in 7.200,00 euro, oltre interessi e rivalutazione.

3. Nelle proprie deduzioni l'Intermediario ripercorre, senza contestarli, i fatti rappresentati dal Ricorrente, limitandosi a chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva, ex d.l. n. 99/2017. A tal riguardo, l'Intermediario richiama le vicende che hanno interessato la propria controllante e dalle quali deriverebbe la propria estraneità al presente procedimento e, dunque, l'inammissibilità del ricorso. Oltre alle predette contestazioni processuali, l'Intermediario non effettua alcuna difesa sul merito della controversia.

4. Il Ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative.

## **DIRITTO**

1. Il Collegio esamina, anzitutto, l'unica questione per il quale l'Intermediario ha sollevato contestazioni, ossia quella riguardante la propria mancanza di legittimazione passiva. Aderendo ad un consolidato orientamento di questo Collegio, l'eccezione non può essere accolta per le ragioni che di seguito si riportano.

Come è noto, il d.l. 99/2017, nel disciplinare l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della banca che, all'epoca dei fatti, controllava l'Intermediario, detta alcune disposizioni volte ad escludere che determinate passività della banca, riguardanti ad esempio operazioni di commercializzazione delle proprie azioni, possano essere trasferite e quindi gravare sul soggetto cessionario. Nel definire il perimetro delle passività escluse l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. 99/2017 testualmente fa riferimento esclusivamente alle passività della banca posta in l.c.a., senza estenderlo alle passività delle sue controllate, autonomi soggetti di diritto.

L'Intermediario odierno resistente non è interessato da alcuna procedura concorsuale, né i suoi *asset* hanno mai formato oggetto di trasferimento ad alcuno; ciò che è stato trasferito al soggetto acquirente è solo il controllo sull'Intermediario. È agevole comprendere, dunque, che il trasferimento non ha inciso né sul rapporto “processuale” di cui è parte l'Intermediario, né sulla titolarità dell'obbligazione.

2. Non avendo l'Intermediario contestato nel merito le pretese del Ricorrente, pur in vigenza dell'onere probatorio incombente sullo stesso *ex art. 15, comma 2, del Regolamento ACF (delibera Consob n. 19602/2016)*, il ricorso non può che essere accolto sulla base della prospettazione dei fatti di parte Ricorrente, dalla quale emergono elementi univoci e concordanti nel senso dell'emersione di comportamenti dell'Intermediario non funzionali a servire al meglio l'interesse del cliente, come imposto dall'art. 21 del TUF e provvedimenti di attuazione. In tale contesto emerge, con particolare evidenza censurabile in questa sede, la contestualità delle fasi che hanno portato prima alla verifica di inadeguatezza (17 luglio 2014, ore 16.25) e, a distanza di soli due minuti, ad inoltrare il relativo pre-ordine, senza prestazione del servizio di consulenza; *modus operandi*, questo, già rilevato in fattispecie analoghe, allorché questo Collegio si è criticamente espresso nel senso di affermare che lo stesso non può ritenersi idoneo a consentire all'investitore di pervenire a consapevoli scelte d'investimento.

### **PQM**

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dichiara, quindi, l'Intermediario tenuto a risarcire il danno subito dal Ricorrente nella misura di 7.200,00 euro, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria per un totale di 7.405,83 euro, fissando il termine per l'esecuzione della decisione in trenta giorni dalla ricezione della decisione stessa.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi